

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 23907

Roma, 7 settembre 2012

OGGETTO: Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7, DL 9 febbraio 2012, n. 5

Si trasmette in allegato la circolare n. 7/12 del 20 luglio 2012 (prot. n. DFP 29981), del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di pari oggetto.

Si richiama l'attenzione di codesti Uffici in particolare su quanto esposto nel paragrafo 2 con riferimento alle patenti di guida: in estrema sintesi, con la predetta circolare si stabilisce che in occasione solo del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, A1, A2 (non menzionata dalla circolare si ritiene per mero errore materiale), A, B1, B e BE che hanno "scadenza ordinaria", la scadenza di validità della stessa è prorogata sino alla data del compleanno del titolare, giusta il disposto dell'articolo 7, commi 1 e 2, del DL 5/2012.

Restano invece escluse dall'ambito di applicazione della citata norma le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, CdS.

Al riguardo si fa presente che il Centro Elaborazione Dati di questa Direzione Generale sta predisponendo adeguate procedure informatiche, che entreranno in linea a far data dal 17 settembre p.v.

La presente circolare abroga la precedente circolare n. 6193 del 5 marzo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(G.U. n. 207 del 5.9.2012)

CIRCOLARE N. 7/12

Roma, 20 luglio 2012

OGGETTO: Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

1. Inquadramento.

Sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 [\(1\)](#) il quale, ai commi 1 e 2, dispone che per i documenti di identità e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo la sua entrata in vigore, la nuova scadenza cade alla data corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

La disposizione, che non prevede alcuna deroga, si applica dunque a tutti i documenti di identità e di riconoscimento.

È bene precisare che il citato art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 [\(1\)](#) non deroga all'arco temporale di naturale scadenza del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) se

non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al quale all'ordinario termine di scadenza si aggiungono i giorni che residuano alla data di compleanno del titolare del documento.

Ove poi il titolare della carta di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo. Per semplificare: se la patente di guida scade il 20 ottobre 2012 (data del compleanno del suo titolare) ed il rinnovo è chiesto il 15 novembre, la nuova scadenza cadrà il 20 ottobre 2022 e non il 20 ottobre 2023.

È utile altresì evidenziare che le novità introdotte dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 [\(1\)](#) si applicano solo in sede di primo rilascio o rinnovo del documento, con la conseguenza che il periodo di validità del documento, iniziato a decorrere prima del 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge), cessa alla data di naturale scadenza e non a quella del compleanno del titolare.

Dai chiarimenti forniti emerge che le disposizioni di legge che prevedono il periodo di validità del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) devono intendersi integrate, e non tacitamente abrogate, dal comma 1 dell'art. 7, decreto-legge n. 5 [\(1\)](#) perché quest'ultimo non si pone in contrasto con le singole disposizioni ma integra il loro contenuto con esclusivo riferimento al primo rilascio o rinnovo successivo alla data della sua entrata in vigore.

Le disposizioni introdotte dal comma 1 dell'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 [\(1\)](#) si applicano anche alle tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, atteso che il comma 3 dello stesso art. 7 si è limitato a modificare la durata di validità delle stesse, portandola da cinque a dieci anni, ferma restando la disciplina della scadenza prevista dal comma 1.

2. Patenti di guida.

Come è stato chiarito nel paragrafo 1, la novella introdotta dai commi 1 e 2 dell'art. 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 [\(1\)](#) ha portata generale e si applica dunque anche alle patenti di guida.

La disposizione introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 [\(1\)](#) non contrasta con la disciplina comunitaria, dettata dalla Direttiva 2006/126/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 2006 [\(2\)](#), che consente agli Stati membri di rilasciare le patenti di guida (categoria AM, A1, A, B1, B e BE) con una validità amministrativa fino a 15 anni (art. 7, n. 2, lett. a).

Quanto alle informazioni da apporre sulla patente in ordine al periodo di validità, la direttiva fa esplicito riferimento soltanto alla data di rilascio e alla data di scadenza (All. I, n. 3, par. d). In particolare, nel campo 4a della patente deve essere indicata la data di rilascio, mentre nel campo 4b deve essere apposta la "data di scadenza della patente o un trattino se la validità è illimitata in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c)". Ne deriva, pertanto, che il legislatore comunitario non impone alcuna corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nel riquadro relativo alla data di rilascio e quelli indicati nel riquadro relativo alla data di scadenza.

La coincidenza della data di scadenza della patente con quella di nascita del titolare non si pone dunque in contrasto con l'ordinamento comunitario, atteso che la direttiva fissa unicamente il limite massimo del periodo di validità amministrativa delle patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e quella di scadenza. Peraltro, anche nelle patenti rilasciate o rinnovate *ante* art. 7, d.l. n. 5 del 2012 [\(1\)](#) non sempre la data di rilascio coincide, quanto a giorno e mese, a quella della scadenza.

Neppure si potrebbe ritenere che l'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 [\(1\)](#) non si applica alle patenti, essendo il Codice della strada normativa speciale che deroga a quella generale.

Ed invero, non sussiste un problema di rapporto tra norma generale e norma speciale atteso che, come è stato chiarito, l'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 [\(1\)](#) non deroga ai principi generali dettati in ordine alla scadenza dei documenti di identità e, dunque, alle regole previste dal Codice per la strada della patente. È infatti solo in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo che la scadenza è prorogata sino alla data del compleanno.

Peraltro, in ragione delle peculiarità sottese ad alcune patenti di guida, la disposizione introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 [\(1\)](#) non si applica alle patenti rilasciate per le categorie superiori C e D e a quelle la cui durata è fissata in misura ridotta, rispetto alla durata ordinaria, dalla Commissione medica legale. Naturalmente l'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 [\(1\)](#) non si applica neanche alla cd. Carta di qualificazione del conducente (CQC), di cui alla direttiva 2003/59/CE [\(3\)](#) recepita dal d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 [\(4\)](#), non avendo questa natura di documento di identità. Si tratta, infatti, di un certificato di qualificazione professionale necessario alla conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere professionale legata all'autotrasporto.

In conclusione, la novella introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 [\(1\)](#) si applica alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una durata ordinaria; non si applica alle patenti di categorie C e D e a quelle di durata limitata a seguito di giudizio reso dalla Commissione medica legale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
Patroni Griffi

*Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 360*

-
- (1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 073590 o "la motorizzazione 2012" pag. 2012/055 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2012.02/02 o "codice della strada" pag. 2012.02/01 o "la patente di guida" pag. 2012.02/2 o "le revisioni dei veicoli" pag. 2012.02/02.
- (2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 063408 o "la patente di guida" pag. 2006.12/1.
- (3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 053685.
- (4) Vedasi "la motorizzazione 2005" pag. 2006/033 o "codice della strada" pag. 2005.11/20 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2005.11/10 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2005.11/30 o "la patente di guida" pag. 2005.11/4.